



COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.124/239 DEL 29/07/2026

OGGETTO:

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria marciapiede in Via I. Malignani: DETERMINA A CONTRARRE e IMPEGNO DI SPESA CIG: BC93DEF33E

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

Setti Paolo, giusta determinazione G. C. nr. 2 del 03/01/2022;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028 – articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativa al periodo 2026/2028 – articolo 151, D.Lgs. 267/2000 e articolo 10, D.Lgs. 118/2011 ;
- la deliberazione nr. 34 del giorno 11/06/2026 Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 -art. 175, co. 4 del D.Lgs. nr. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle attività di verifica svolte dal personale dell'Ufficio Tecnico, per accertare lo stato manutentivo di strade e marciapiedi, il tratto di marciapiede sito in Via I. Malignani, si manifesta visivamente con avvallamenti e dislivelli tra i cubetti in porfido, che creano pericolo di inciampo;
- in base alle risultanze di verifica eseguite, è stato accertato il cedimento del sottofondo, probabilmente dovuto al dilavamento delle acque superficiali negli strati sottostanti, che hanno creato dei vuoti;

- il marciapiede si sviluppa per una lunghezza di mt. 37 ed ha una larghezza di mt.1,50, per quanto possibile accertare, la superficie da ripristinare presunta è stimata in circa 15 mq.,

ATTESO che l'intervento di cui sopra rientra tra le attività e gli obiettivi dell'Ente ed è ritenuto indispensabile e prioritario ai fini della messa in sicurezza per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente non vi è personale in grado di svolgere le lavorazioni necessarie;

RITENUTO pertanto di dover conferire l'incarico ad un soggetto esterno all'Amministrazione che sia in possesso di idonea qualificazione, e strumentazione, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale in relazione ai lavori da affidare;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, il quale prevede la nomina di un responsabile unico del progetto (RUP) per ciascuna procedura soggetta al D. Lgs. n.36/2023;

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs.36/2023 nella figura dell'arch. Silvana Camarella – del Comune di Coggiola, possedendo i requisiti previsti dall' Allegato I.2 -Attività del RUP” art. 4 (Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) del Codice dei Contratti;

RICHIAMATO il D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023, Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 01/04/2023 le cui disposizioni e i relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01 Luglio 2023;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 21 e dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, è obbligatorio utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione) e salvo comunque per i casi espressamente disciplinati da normative di legge;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;

VISTO, altresì, l'art. 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui è consentito l'invio o l'affidamento al precedente appaltatore "in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto" oltre che per gli affidamenti di valore minimo, inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa (comma 6);

CONSIDERATO che:

- il valore dei lavori in oggetto rientra nel limite di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 s.m.i in quanto l'importo dell'affidamento è quantificato in €. 3.750,00 oltre IVA di legge e che la quantificazione definitiva dei conseguenti adeguamenti operativi dei sottoservizi/strutture verrà effettuata in fase esecutiva, dal Direttore dei Lavori che provvederà a redigere specifico verbale o proposta di aggiornamento tecnico-economico nei limiti delle somme a disposizione del capitolo di spesa;
- è pertanto ammesso, l'affidamento diretto senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip o ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Dato atto che con il presente provvedimento viene rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire maggiore efficienza, economicità e funzionalità dell'azione amministrativa, di procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi di un operatore economico qualificato, specializzato nel settore e dotato di comprovata e consolidata professionalità;

VISTO l'art. 17 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”

RICHIAMATO inoltre l'art. 192 del D. Lgs 267/2000:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PRECISATO in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

CONSIDERATO che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, per garantire tempestivamente la messa in sicurezza del marciapiede in Via Istituto Malignani si ritiene più conveniente e opportuno affidarsi a ditta specializzato operante in questi giorni sul territorio, con mezzi e attrezzature idonee e operai specializzati, in modo da risolvere le necessità in modo tempestivo, efficientemente ed efficacemente.

INTERPELLATO allo scopo l'operatore economico GUGLIOTTA SRL con sede in Vigliano B.se (BI) PIVA: 02237400029, che a seguito sopralluogo valuta congrua la previsione di spesa formulata dall'Ufficio tecnico in ordine alla rimozione della pavimentazione esistente in cubetti di porfido della lunghezza di ml. 10,00 x ml. 1,50 di larghezza, il rifacimento del sottofondo, con eventuale getto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata, la posa della pavimentazione rimossa ed eventuale quota di materiale da integrare, sigillatura dei giunti, quantificata in €. 3.750,00 oltre IVA di legge,

PRECISATO in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

APPURATO che la liquidazione avverrà successivamente sulla quantificazione definitiva dei conseguenti adeguamenti operativi dei sottoservizi/strutture, che verrà effettuata in fase esecutiva, ed il Direttore dei Lavori provvederà a redigere specifico verbale o proposta di aggiornamento tecnico-economico nei limiti delle somme a disposizione del capitolo di spesa;

RITENUTO di provvedere in merito, valutato di ridurre gli sprechi di materiale con la logistica di cantiere in essere, nonché l'uso di mezzi e attrezzature;

RITENUTO altresì di provvedere all'impegno di spesa della somma totale di € 4.575,00 sul cap. 8230/3 art. 2 cod. 10.05.2 "Manutenzione passi carrai", sul bilancio di previsione 2026, impegno come da tabella allegata, in favore della ditta GUGLIOTTA SRL con sede in Vigliano B.se (BI) P.IVA: 02237400029;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di affidare alla ditta GUGLIOTTA SRL con sede in Vigliano B.se (BI) Via delle Industrie nr. 36 – PIVA: 02237400029, gli interventi di messa in sicurezza di tratto di marciapiede in Via I. Malignani, per una superficie di circa 15,00 mq.;

3. di dare atto che il contratto da perfezionare avrà come oggetto “Messa in sicurezza tratto di marciapiede in Via I. Malignai”, le cui caratteristiche sono:

- valore economico del contratto previsto in €. 3.750,00, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- i lavori consistono: nel disfacimento manuale di marciapiede in cubetti di porfido, esecuzione di sottofondo in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata, rifacimento della pavimentazione esistente, con integrazione del materiale mancante e sigillatura dei giunti;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio lettera commerciale;
- il contraente è scelto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- in caso di inadempimento da parte della Ditta affidataria troverà applicazione la disciplina di cui all'art.122 del D.Lgs. 36/2023;

4. di individuare nella persona dell'Arch Silvana Camarella, tecnico del Comune di Coggiola quale RUP del procedimento di cui all'oggetto (art. 15 D.Lgs. 36/2023);

5. di disporre la comunicazione al beneficiario della spesa, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;

6. di impegnare la somma di €. 4.575,00 (IVA 22%=€.825,00 compresa) sul cap. 82303 art. 2 cod. 10.05.2 “Manutenzione passi carrai” del Bilancio di Previsione 2026, impegno come da tabella allegata;

7. di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. n. 267/00, a seguito della verifica sulla regolare fornitura da parte del soggetto incaricato;

8. di dare atto altresì, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, nonché ai sensi della disciplina dell'armonizzazione contabile, che i pagamenti conseguenti alla presente determinazione sono coerenti con gli stanziamenti di cassa.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e delle norme vigenti dell'ordinamento.

**Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
SETTI Paolo**

